

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1829**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TREMATERRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2002 (\*)**

—————

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

—————

—————  
*(\*) Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è intervenuto nel vigente ordinamento giuridico quale atto normativo volto a disciplinare in maniera coerente la materia del funzionamento degli enti locali, includendo la materia della eleggibilità, della compatibilità, della decadenza e della sospensione dei membri degli organi degli enti locali elencati nell'articolo 58, commi 1 e 3, dello stesso testo unico.

Nella previsione dell'articolo 58 non sono compresi, ovviamente, gli organi della regione e gli organi delle aziende sanitarie locali ospedaliere.

All'articolo 274 il legislatore introduce quindi l'abrogazione di alcune norme divenute o ritenute non compatibili con la materia così come struttura nel compendio normativo.

In due occasioni - in particolare ed in modo caratteristico - interviene sulle norme relative ad istituti riguardanti gli organi di governo di enti diversi dagli enti locali; si fa riferimento alla lettera *p*) e alla lettera *rr*) dell'articolo 274.

La lettera *p*) dell'articolo 274 dispone l'abrogazione «dell'articolo 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-*bis* e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

Il legislatore del 1990 aveva escluso i consiglieri regionali dalla previsioni cautelari della legge recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Così come rimanevano esclusi dalla stessa previsione i membri

degli organi delle unità sanitarie locali (USL).

Il testo unico, pur fuori dalla *sedes materiae*, ha ritenuto che i consiglieri regionali dovessero essere ricompresi fra i destinatari delle norme a carattere cautelare, connotate dalla prevenzione di fenomeni mafiosi.

Il riferimento poi agli amministratori e ai componenti degli organi comunque denominati delle attuali aziende sanitarie è evidentemente dovuto al fatto che attualmente gli enti sanitari e gli organi di governo degli stessi sono mutati nella loro articolazione, nella loro funzione, nella loro natura attuale di aziende pubbliche.

Di conseguenza l'articolo 274 del citato testo unico ha reintrodotto le misure cautelari di cui all'articolo 15 della detta legge n. 55 del 1990, individuando quali destinatari originariamente non previsti i consiglieri regionali e gli attuali organi di gestione delle aziende sanitarie e ospedaliere, i primi perché evidentemente l'apprezzamento del legislatore li aveva voluti escludere, i secondi in quanto all'epoca non esistevano, ovvero le USL avevano altra articolazione istituzionale.

La lettera *rr*) dell'articolo 274 invece abroga la legge 13 dicembre 1999, n. 475, «ad eccezione dell'articolo 1 comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per gli amministratori regionali».

Questa volta il legislatore delegato ha sicuramente confermato i contenuti e le procedure ma non ha individuato i soggetti destinatari nei presidenti di giunta, negli assessori, nei consiglieri regionali, così come faceva la citata legge n. 475 del 1999.

Ha invece ritenuto di individuare quali destinatari della norma «gli amministratori regionali».

La fondamentale e precipua funzione legiferante delle regioni e la loro attuale più forte collocazione nell'ambito delle politiche federaliste individua nelle assemblee regionali la fonte di norme - naturalmente a valenza ed efficacia regionale - nell'esercizio del potere legislativo.

Le sopravvenienze di natura gestionale e amministrativa dei consigli o parlamenti regionali sono di fatto elementi residuali, parziali e inutilizzabili per porre in dubbio la natura del potere delle assemblee, quella cioè di potere legislativo. I consiglieri regionali sono esclusi dal novero dei destinatari delle norme di cui alla ricordata legge n. 475 del 1999, anche se contemporaneamente l'articolo 274 del testo unico li ha individuati quali destinatari delle previsioni sanzionatorie e cautelari di cui all'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990.

In sostanza il testo unico - al fine di una comprensione più agevole - avrebbe dovuto inserire la norma di cui alla lettera *rr*) dell'articolo 274, individuando però i destinatari delle norme della legge n. 475 del 1999 nel presidente della regione (che ha un proprio potere specifico di rappresentatività e di poteri in quanto eletto direttamente) e negli assessori (facenti parte dell'organo collegiale di governo della regione non più eletto dall'assemblea dei consiglieri regionali, ma no-

minati dal presidente senza alcun intervento dei consiglieri) e non nei consiglieri.

Quindi il legislatore delegato avrebbe potuto introdurre la individuazione dei consiglieri regionali per le previsioni cautelari di cui all'articolo 15 della citata legge n. 55 del 1990, relativa ai fatti di mafia.

L'interpretazione ci sembra coerente e decisivo appare il rilievo che i destinatari delle norme cautelari sono sicuramente gli organi amministrativi degli enti e delle istituzioni così come vengono individuati in materia rigorosa dell'articolo 58 e dallo stesso articolo 274 del testo unico, rientrando gli amministratori delle aziende sanitarie e ospedaliere nella previsione del comma 3 dell'articolo 1 della ricordata legge n. 475 del 1999, esplicitamente non abrogato.

Se il legislatore delegato non avesse voluto intervenire in alcun modo sull'attualità delle norme di cui si tratta si sarebbe potuto limitare ad abrogare la legge n. 475 del 1999 e non già la n. 55 del 1990, ad eccezione delle previsioni non riferentesi agli organi degli enti locali.

Invece ha fatto rivivere la norma originaria di cui all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 ricomprendendo i consiglieri regionali ed escludendoli dalla previsione relativa alla legge n. 475 del 1999, essendo legislatori e non amministratori.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

«*p)* gli articoli 15, 15-*bis* e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali, ai quali ultimi non si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 15, comma 4-*bis*, lettera *a)*, e successive modificazioni;»;

*b)* la lettera *rr)* è sostituita dalla seguente:

«*rr)* legge 13 dicembre 1999, n. 475, ad eccezione dell'articolo 1, comma 3, e fatte salve le disposizioni ivi previste per i presidenti e gli assessori regionali».